

NOVITA'

Bilancio Consolidato

Bilancio consolidato: gruppo e perimetro di consolidamento da rivedere

Il D.M. 11 agosto 2017, recante il settimo correttivo al D.Lgs. n. 118/2011, innova profondamente il principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4), con modifiche che (almeno in parte) impattano fin da subito sulle amministrazioni che entro la fine dell'anno sono chiamate a definire (o a ridefinire) la composizione del gruppo e del perimetro di consolidamento.

La nuova disciplina, infatti, prevede termini di decorrenza scaglionati nel tempo e, per alcuni aspetti, deve già essere applicata al bilancio consolidato relativo al 2017, per il quale (lo ricordiamo) la scadenza è il 30 settembre 2018 e riguarda tutti gli enti, indipendentemente dalla dimensione demografica.

Iniziamo, quindi, ad esaminare cosa cambia da subito.

La principale novità riguarda l'obbligo di consolidare tutti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Al di là dell'inclusione dei soggetti posseduti al 100%, ciò comporta che nel gruppo e (soprattutto) nel perimetro devono essere inserite anche tutte le società che rientrano nel regime dell'"in house". Inoltre, occorrerà verificare se i soggetti inclusi nel gruppo hanno disposto affidamenti diretti ad altri soggetti partecipati, perché in tal caso anche questi ultimi andranno necessariamente consolidati.

Ricordiamo, in proposito, che per configurare il regime in house deve comunque sussistere il controllo analogo, per cui, in casi di più enti affidanti, deve esserci il c.d. controllo congiunto.

In entrambi i casi (in house dirette e indirette) non ci saranno scappatoie neppure per partecipazioni detenute irrisorie. Ad esempio, se un comune ha lo 0,9% della società che gestisce il servizio rifiuti in regime di in house, dovrà obbligatoriamente consolidarla. In tal caso, infatti, non varrà più la facoltà di escludere le partecipazioni sotto l'1%. Per la stessa ragione, nei medesimi casi, non servirà più calcolare le soglie di rilevanza (10% dell'attivo, dei ricavi e del patrimonio netto), perché comunque vi è l'obbligo di consolidamento.

A questo punto, gli enti devono quanto prima avviare l'iter per la definizione o ridefinizione dei due elenchi di enti (quelli inclusi nel gruppo e quelli inclusi nel perimetro) in modo da addivenire alla loro approvazione in giunta nel più breve tempo possibile (ricordiamo che non vi sono al riguardo termini perentori, ma è opportuno procedere entro il prossimo 31 dicembre in modo da fornire tempestiva informazione ai soggetti coinvolti).

Nelle prossime circolari torneremo sul tema per analizzare le altre novità meno immediate, che si applicheranno dal bilancio consolidato 2018 (da approvare entro il 30 settembre 2019).

Fonte: Contabilità finanza e tributi n. 167 del 24/10/2017

Autore: Matteo Barbero